



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 34 – marzo 2024

A.S. 1042 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	5
Presentazione al Senato	28 febbraio 2024
Data di assegnazione	6 marzo 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura), 10 ^a (Sanità e lavoro)
Oneri finanziari	Sì

Contenuto dell'Accordo

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti (attualmente diciassette, fra cui Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia), con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).

L'Accordo in esame è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

Articolato

Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo in esame individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita **via san Barnaba 50, a Milano**, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del Paese ospitante (art. 2 e allegato I) e riconosce la **personalità giuridica** del Tribunale medesimo (art. 3).

Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (art. 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (art. 5), la sicurezza (art. 6), le comunicazioni (art. 7) e le **immunità** dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (art. 8).

Ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le **agevolazioni finanziarie** e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale (art. 10 e 11), accordano al **personale della struttura** il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (art. 12), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB (art. 13), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (art. 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18).

L'Accordo dispone altresì che le autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per **facilitare gli spostamenti sul territorio** delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale (art. 15), chiamando peraltro il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni (art. 16).

Di interesse è anche l'articolo 17 che stabilisce che per una **durata di sette anni** dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Da ultimi, gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a **distaccare** un contingente fino ad un **massimo di 7 unità di personale** non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale.

L'articolo 4 valuta gli oneri economici in **845.000 euro** relativamente al 2024, in 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, in 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028, e in 170.000 euro annui a decorrere dal 2029.

L'articolo 5, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.